



COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per l'uso al pubblico dei fontanili e delle aree adiacenti al percorso delle fonti

Approvato con delibera C.C. n. 6 del 25/08/2020

Sommario

| | |
|--|-------|
| Art.1- Oggetto..... | pag.3 |
| Art.2- Finalità..... | pag.3 |
| Art.3- Divieti | pag.3 |
| Art.4- Sanzioni..... | pag.3 |
| Art.5- Norme transitorie e finali..... | pag.4 |

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le norme sul corretto uso al pubblico dei fontanili situati lungo il Percorso delle Fonti e delle aree adiacenti.

Art. 2

Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale.
- salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dell'area, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al decoro e alla pulizia dei fontanili e delle aree limitrofe.

Art. 3

Divieti

1. Presso i fontanili e le aree attigue è fatto divieto di:

- utilizzare i fontanili e le aree adiacenti per usi di lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, pulizia degli animali e tutti altri fini che non siano l'uso ed il prelievo per l'uso umano e l'irrigazione degli orti;
- gettare o immettere nei fontanili schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- lavare capi di vestiario e biancheria (lenzuola, piumoni ecc.) con detersivi e saponi che non siano eco-compatibili;
- abbeverare bestiame o strigliare gli animali (fatta eccezione per l'ultima vasca del fontanile di Cento Gocce);
- danneggiare piante o arbusti e, in particolare, asportare parti di suolo o fiori;
- danneggiare le strutture e le infrastrutture presenti nonché utilizzare impropriamente le panchine, le attrezzature e gli arredi ivi eventualmente esistenti;
- occupare, anche temporaneamente, il suolo o le aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro senza la preventiva autorizzazione;
- abbandonare o gettare nei fontanili e nelle aree attigue rifiuti di ogni genere e fuori dagli appositi contenitori di raccolta;
- imbrattare con scritte, o altro, cartelli, muri e attrezzature;
- accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi fuori dalle attrezzature eventualmente presenti

Art. 4

Sanzioni

1. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre al pagamento della sanzione

amministrativa prevista per legge) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed al fontanile.

2. Ai fini della quantificazione del risarcimento e/o dell'indennizzo dovuto in conseguenza di accertato danneggiamento al patrimonio naturale e/o al fontanile, si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) e della manodopera, maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

3. Fatte salve le violazioni più gravi punite dal Codice Penale, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 nel rispetto dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000).

4. L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata al Comando di Polizia Locale nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.

Art. 5

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di legge dalla pubblicazione e trova applicazione anche a presidio di ogni altro fontanile, fontana e aree adiacenti nonché sorgente di acqua esistente, scoperta o recuperata nel territorio del Comune di Labico.

2. Per tutto quanto non previsto, si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.